

(N. 2409)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CANALETTI GAUDENTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1952

Norme per la copertura dei posti di ruolo negli Uffici di Statistica dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di legge tende a risolvere una difficile situazione verificatasi per la copertura dei posti di ruolo presso gli Uffici di Statistica dello Stato.

Come è noto, per essere ammessi ai concorsi che danno accesso a tali posti è richiesto lo specifico titolo di abilitazione. Ora, con regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, furono sospesi gli esami di abilitazione per l'esercizio di talune professioni, compresi quelli per l'abilitazione nelle discipline statistiche. In conseguenza molti concorsi banditi in questo dopoguerra sono andati deserti appunto perchè gli aspiranti erano sprovvisti del prescritto titolo di abilitazione.

La presente proposta di legge tende a ovviare il lamentato inconveniente, stabilendo che per l'ammissione ai concorsi in questione si prescinde dal possesso dell'abilitazione.

Inoltre, al fine di facilitare un ritorno, il più possibile sollecito, alla normalità, l'articolo 2 dispone che coloro i quali avranno conseguito negli esami di concorso la qualifica di idoneo vengono considerati, a tutti gli effetti, abilitati, e, come tali, capaci di partecipare a

eventuali futuri concorsi, banditi sia dallo Stato, sia da altre pubbliche Amministrazioni.

Opportune garanzie vengono disposte per questi esami, tra le quali la prescrizione per le Amministrazioni di bandire i concorsi su parere del Ministero della pubblica istruzione e dello Istituto Centrale di Statistica, parere che, secondo la dizione della proposta di legge, è vincolante per le Amministrazioni interessate. Inoltre le materie di esame sono quelle stesse che il decreto del Capo del Governo del 13 febbraio 1931 prevede per il concorso dell'abilitazione in parola, in aggiunta a quelle discipline che sono ordinariamente indicate nei bandi di concorso delle singole Amministrazioni per il conferimento nei posti di ruolo.

Peraltro si deve far presente che nell'ordinamento giuridico le norme proposte non costituiscono una eccezione, atteso che anche per i concorsi per la copertura dei posti a cattedre di insegnamento si consegue contemporaneamente il titolo di abilitazione, e non solo gli idonei, ma tutti quelli che hanno conseguito la sufficienza nelle prove d'esame, risultano abilitati all'insegnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Fino a quando non saranno stati ripristinati gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche, si prescinde dal possesso del titolo di abilitazione per l'ammissione agli esami di concorso per posti di ruolo negli Uffici di Statistica dello Stato.

Art. 2.

L'aver superato l'esame di concorso per la copertura di posti negli Uffici di Statistica dello Stato dà diritto al riconoscimento del titolo di abilitazione nelle discipline statistiche.

Il relativo diploma verrà rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 3.

Le Amministrazioni interessate provvederanno a bandire gli esami di concorso, di cui

all'articolo 1, previo parere conforme del Ministero della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale di Statistica sulle discipline oggetto di esame e sui titoli di studio da richiedersi per l'ammissione al concorso.

Gli esami dovranno comunque comprendere le seguenti discipline:

- a) Statistica metodologica;
- b) Statistica economica;
- c) Demografia;
- d) Matematica generale.

Nelle prove scritte dovrà essere compresa almeno una delle discipline indicate nel comma precedente.

Art. 4.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 1, dovranno comprendere almeno due docenti universitari delle discipline di cui all'articolo 3, nominati su parere dell'Istituto centrale di Statistica.